

726/015

SENTENZA CIVILE

SENT. 726/015

R.G. 4777/08

Cron. 2092/015

Rep. 998/015



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

OGGETTO:  
Bancari

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 4777 R.G A.C., anno 2008, passata in decisione all'udienza del 17.12.14, avente ad oggetto: anatocismo, vertente

TRA

██████████ el.te dcm.ta presso lo studio dell'avv. ██████████  
che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione

Opponente

E

Banca di Credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

Opposta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.12.14, da intendersi qui interamente trascritto

Fatto e Diritto

██████████ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui la Banca di Credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti ingiungeva il pagamento della somma di € ██████████ a titolo di scoperto di conto corrente.

A sostegno dell'opposizione eccepiva preliminarmente la mancanza della delibera di conferimento di potere rappresentativo al legale rapp.te p.t., ██████████


Esponava poi di avere intrattenuto con la ricorrente un conto corrente, in relazione al quale la banca aveva operato l'illegittima applicazione di interessi in misura non dovuta perchè in violazione dell'art. 1283 c.c. e altri oneri illegittimi.

Instauratosi il contraddittorio la Banca contestava la domanda.

Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici. All'esito, la causa veniva riservata in decisione.

La domanda introduttiva non è viziata da nullità, contenendo tutti gli elementi necessari per consentire alla controparte una idonea difesa, previa individuazione del petitum e della causa pretendi. L'eccezione di difetto di procura appare altresì priva di fondamento, essendo pacifica la superfluità della dimostrazione della qualità di rappresentante della persona giuridica, potendo tale qualità essere facilmente desumibile dagli atti sociali

Non risulta eccepita la prescrizione; peraltro è oramai pacifico che la stessa decorre dalla chiusura del conto.




Quanto alla prescrizione delle singole rimesse solutorie, la stessa deve essere specificamente eccepita( entro i termini di cui all'art. 183, 1° termine) con riferimento alle singole rimesse solutorie.

Tale tesi è stata ribadita con una recentissima sentenza della S.C. Nella specie, la convenuta non ha indicato( entro i predetti termini), quali sarebbero le rimesse solutorie prescritte, per cui della prescrizione non deve tenersi conto.

Nel merito, va innanzitutto evidenziato che nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186).

In proposito, deve evidenziarsi che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile ( anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".



Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.

Il principio della nullità delle clausole bancarie anatocistiche parte dalla premessa che" gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento , accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U. 4.11.04 n. 21095)

E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari(Cass. 4.11.04 n. 21095).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. "Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive".

Va infine precisato che nessuna prova risulta della esistenza di un uso normativo, nel senso predetto, relativo alla capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi

Per stabilire se la Banca convenuta ha applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici e altri oneri, sono stati disposti accertamenti tecnici.

Deve premettersi che correttamente il c.t.u. ha rielaborato i conteggi in base alla documentazione depositata da parte opposta



In conclusione il c.t.u., a seguito della ricostruzione integrale del conto, ha verificato che lo stesso presenta un saldo a credito della correntista di € [REDACTED] in luogo di quello a debito di € [REDACTED]


Alla opponente va quindi restituita la somma di cui alla nuova ricostruzione e va dichiarata la inesistenza del debito vantato dalla Banca

Le spese seguono la soccombenza

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da [REDACTED] con atto di citazione del 30.8.08, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti, avverso il decreto ingiuntivo n. 652/08, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo e dichiara non dovuta dalla [REDACTED] la somme di cui alla domanda avanzata dalla Banca di Credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti con il ricorso monitorio
- 2) Condanna la Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED] oltre interessi dalla domanda
- 3) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € [REDACTED] per la fase di studio, € [REDACTED] per la fase introduttiva, € [REDACTED] per la fase istruttoria, € [REDACTED] per la fase decisoria, € [REDACTED] per spese, oltre spese di c.t.u., Iva e Cap come per




legge, con distrazione in favore dell' avv. [REDACTED] ai sensi  
dell'art. 93 c.p.c.

Benevento 30.3.15

Il Giudice

Dott.A. Genovese



TRIBUNALE DI BENEVENTO

La presente sentenza è stata  
depositata in cancelleria e la copia è resa  
pubblica oggi

2 APR. 2015

IL CANCELLIERE

